

*01. 01. 01  
sul Consiglio di Stato*

Mod. I/17105-CON

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO LEGISLATIVO

22 APR 2010

Prot. N° 1716



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 1735/2010

Roma, addì 21 aprile 2010

Risposta a nota del  
N.

Div.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SEMPLIFICAZIONE  
PROCEDIMENTI ISCRIZIONE  
ELENCO ISTITUZIONI  
SCOLASTICHE ASSOCIATE AL  
SISTEMA IBO**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il  
parere numero 1573/2010 emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 1735/2010 e data 21/4/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 12 aprile 2010

**NUMERO AFFARE 01573/2010****OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante: *“Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (I.B.O.)”*;

**LA SEZIONE**

Vista la nota prot. n. Prot/A00/UffLeg/1421 del 26 marzo 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Francesco Bellomo;

**PREMESSO**

Con nota del 26 marzo 2010 il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di regolamento in oggetto, che abroga il precedente, sia al fine di aggiornare e semplificare il procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche internazionali, associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale, sia al fine di rivisitare i piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale del "Sistema scuola" introdotto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il diploma di baccellierato internazionale, conseguito presso istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, dagli alunni che abbiano seguito preordinati piani di studio, dà diritto all'iscrizione ai corsi di laurea o di diploma universitario presso le università italiane, anche con esonero dall'esame preliminare di lingua italiana, allorché lo studente abbia seguito un piano di studi nel quale è compresa tale lingua.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono riconosciuti quali diplomi di istruzione secondaria superiore ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe

dell'istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza;

b) che il percorso di studio di baccellierato internazionale seguito sia coerente con quelli individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il regolamento è composto da 4 articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del regolamento.

In particolare, il comma 1 dispone che il regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di baccellierato internazionale. Il comma 2 stabilisce i criteri sulla cui base disporre il riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado secondo l'ordinamento italiano. Il comma 3 stabilisce i principi e le modalità per l'iscrizione alle università ed agli altri istituti superiori italiani da parte di studenti in possesso del diploma di baccellierato internazionale; in particolare regola le modalità attraverso le quali le competenti autorità accademiche definiscono le prove per la verifica della conoscenza della lingua italiana, ove previste.

L'articolo 2 dispone in merito alla formazione dell'elenco delle istituzioni scolastiche associate, e ne determina le modalità per l'iscrizione.

In particolare il comma 1 stabilisce le modalità attraverso le quali il

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la formazione dell'elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale. Il comma 2 stabilisce i criteri per la redazione dell'elenco. Il comma 3 dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto e previo parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, individua il piano di studio, in coerenza con la riforma della scuola secondaria di secondo grado introdotta dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari ai fini dell'affinità dei percorsi di baccellierato internazionale. Il comma 4 regola la posizione dei soggetti già iscritti negli elenchi predisposti ai sensi della normativa precedente. Il comma 5 stabilisce il titolo necessario per l'ammissibilità al biennio di baccellierato internazionale.

L'articolo 3 dispone in merito alla sospensione e revoca dell'iscrizione all'elenco, ed, in particolare individua le cause e le modalità della sospensione e revoca.

L'articolo 4 dispone l'abrogazione del precedente regolamento.

#### CONSIDERATO

L'atto normativo in esame ha natura di regolamento delegato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce

che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

La materia è già stata oggetto di delegificazione, atteso che il presente regolamento abroga il precedente, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 stabilisce. Ciò esime - accertato il rispetto della procedura prevista da detta disposizione - dal consueto riscontro in ordine al rispetto dei principi sulle fonti.

Ad ogni modo il fondamento della potestà di delegificazione va ravvisato nel combinato disposto degli articoli all'art. 2 della l. 30 ottobre 1986, n. 738 (Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale) e dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Venendo al contenuto dello schema di regolamento, la Sezione osserva quanto segue.

L'art. 1 ricalca interamente l'art. 1 del regolamento in vigore, limitandosi a modifiche formali, preordinate alla migliore intelligenza del testo. In particolare si specifica che la prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana si svolge con modalità che saranno

definite "con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà a cui lo studente intende iscriversi".

L'art. 2 corrisponde all'art. 2 del regolamento in vigore, salvo lo scorporo del comma 4 nei commi 4 e 5. Le modifiche portate ai commi 3 e 4 sono di adeguamento del testo alla riforma della scuola secondaria di secondo grado introdotta dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133), con riferimento all'individuazione dei piani di studio necessari ai fini dell'affinità dei percorsi di baccellierato internazionale.

L'art. 3 è identico all'art. 3 del regolamento in vigore.

L'art. 4 abroga, appunto, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 ( *Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di Istituzioni Scolastiche associate al Sistema I.B.O.* ).

Il modesto impatto dell'intervento e la sua coerenza con il quadro legislativo attuale implicano che non vi sono obiezioni sostanziali da parte della Sezione.

Sul piano formale, appare opportuno riformulare l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3 come segue *"Detti piani di studio sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*. Ciò perché il recepimento presuppone che vi sia un atto da recepire, mentre nella specie il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione esprime solo un parere, peraltro non vincolante.

N. 01573/2010 AFFARE


Si segnala, inoltre, che al comma 3, primo periodo dell'art. 1 l'espressione "diploma bacellierato" manca della preposizione specificativa "di".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.


L'ESTENSORE

Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Maria Barbagallo)  
